


Accessi e diramazioni



Art. 138 Reg. N.C.d.S. Strisce longitudinali

3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue (fig. II.415); le lunghezze dei tratti e degli intervalli delle strisce discontinue, nei rettilinei, sono stabilite nella seguente tabella:

Tipo di striscia	Tratto m.	Intervallo m.	Ambito di applicazione
f	1,0	1,0	strisce di margine, interruzione linee continue in corrispondenza di accessi laterali o passi carrabili

Art. 22 N.C.d.S. e artt. 44, 138 ss. Reg. N.C.d.S.

Accessi e diramazioni

7. ACCESSI

Si definiscono accessi le immissioni per veicoli da un'area o da un edificio privato alla strada di uso pubblico, ovvero le immissioni di una strada ad uso privato su una strada ad uso pubblico e viceversa.

Lungo i rami delle intersezioni non è consentita la realizzazione di accessi; lungo i tronchi delle strade extraurbane ed urbane, gli accessi devono essere realizzati in conformità ai seguenti criteri.

Tipo di strada	A Autostrada extraurbana	B Extraurbana principale	C Extraurbana secondaria	D Locale extraurbana
Ammessi	NO (1)	SI	SI	SI
Organizzazione accessi	-	Coordinati	coordinati	Diretti
Distanza minima tra innesti successivi (2)	-	1000	300 (4)	-
Distanza minima tra accesso ed intersezione (3)	-	1000	300 (4)	30

(1) Sono consentiti esclusivamente gli accessi alle pertinenze di servizio (aree di sosta, aree di parcheggio, aree di servizio).

(2) Misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia.

(3) Misurata tra l'asse dell'accesso e l'asse dell'intersezione.

(4) L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade di servizio. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strada compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.

Tabella 13 – Accessi - Strade extraurbane

d.M. 19 aprile 2006 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali

Accessi e diramazioni

7. ACCESSI

Si definiscono accessi le immissioni per veicoli da un'area o da un edificio privato alla strada di uso pubblico, ovvero le immissioni di una strada ad uso privato su una strada ad uso pubblico e viceversa.

Lungo i rami delle intersezioni non è consentita la realizzazione di accessi; lungo i tronchi delle strade extraurbane ed urbane, gli accessi devono essere realizzati in conformità ai seguenti criteri.

Tipo di strada	A Autostrada urbana	B Urbana di scorrimento	C Urbana di quartiere	D Locale urbana
Ammessi	NO	SI	SI	SI
Organizzazione accessi	-	Coordinati	Diretti	Diretti
Distanza minima tra innesti successivi	-	100	-	-
Distanza minima tra accesso ed intersezione	-	100	12	12

Tabella 14 Accessi - Strade urbane


I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate in Tabella 14 per i passi carrabili già esistenti, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento.

d.M. 19 aprile 2006 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali

Segnaletica e pubblicità

Art. 37 Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.



Art. 37 N.C.d.S. e art. 74 ss. Reg. N.C.d.S.

Segnaletica e pubblicità

Art. 38 N.C.d.S. Segnaletica stradale

5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicitazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.

6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a **criteri di uniformità sul territorio nazionale**, fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.

7. La segnaletica stradale deve essere **sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.**

• [Art. 38 N.C.d.S. e artt. 75 ss. Reg. N.C.d.S.](#)

Segnaletica e pubblicità

Art. 75 Reg. N.C.d.S. Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica stradale

1. Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali **si estende alle strade pubbliche e alle strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, nonché di altre aree demaniali aperte al pubblico transito.**

2. **I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico**, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, **se non aperte all'uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari.**

• [Art. 38 N.C.d.S. e artt. 75 ss. Reg. N.C.d.S.](#)

Segnaletica e pubblicità

Art. 39 N.C.d.S. Segnali verticali


1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
- A) **segnali di pericolo**: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
 - B) **segnali di prescrizione**: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
 - a) segnali di **precedenza**;
 - b) segnali di **divieto**;
 - c) segnali di **obbligo**;
 - C) **segnali di indicazione**: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti

Art. 39 N.C.d.S. e artt. 77 ss. Reg. N.C.d.S.

Segnaletica e pubblicità

Art. 40 N.C.d.S. Segnali orizzontali

1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per **regolare la circolazione**, per **guidare gli utenti** e per **fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire**.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
- a) strisce longitudinali;
 - b) strisce trasversali;
 - c) attraversamenti pedonali o ciclabili;
 - d) frecce direzionali;
 - e) iscrizioni e simboli;
 - f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
 - g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
 - h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;
 - i) altri segnali stabiliti dal regolamento.



Art. 40 N.C.d.S. e artt. 137 ss. Reg. N.C.d.S.

Segnaletica e pubblicità


Art. 137 Reg. N.C.d.S. Disposizioni generali sui segnali orizzontali

1. Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari.

2. I segnali orizzontali sono usati da soli, con autonomo valore prescrittivo quando non siano previsti altri specifici segnali, ovvero per integrare altri segnali.

3. I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antisdrucchiolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano della pavimentazione. In caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, il deflusso dell'acqua deve essere garantito mediante interruzioni delle stesse.

1) altri segnali stabiliti dal regolamento.



Art. 40 N.C.d.S. e artt. 137 ss. Reg. N.C.d.S.

Segnaletica e pubblicità

Art. 41 N.C.d.S. Segnali luminosi

1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:

- segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
- segnali luminosi di indicazione;
- lanterne semaforiche veicolari normali;
- lanterne semaforiche veicolari di corsia;
- lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
- lanterne semaforiche pedonali;
- lanterne semaforiche per velocipedisti;
- lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
- lanterna semaforica gialla lampeggiante;
- lanterne semaforiche speciali;
- segnali luminosi particolari.



Art. 41 N.C.d.S. e artt. 156 ss. Reg. N.C.d.S.

Segnaletica e pubblicità


Art. 42 N.C.d.S. (Segnali complementari)

1. I segnali complementari sono destinati ad **evidenziare o rendere noto**:

- a) il tracciato stradale;
- b) particolari curve e punti critici;
- c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.

2. Sono, altresì, segnali complementari i **dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità**.

3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.



Art. 42 N.C.d.S. e artt. 172 ss. Reg. N.C.d.S.

Segnaletica e pubblicità

Art. 43 N.C.d.S. (Segnalazioni degli agenti del traffico)

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.

2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.



Art. 43 N.C.d.S. e artt. 181 ss. Reg. N.C.d.S.

Segnaletica e pubblicità

Art. 44 N.C.d.S. (Passaggi a livello)

3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.



Art. 44 N.C.d.S. e artt. 184 ss. Reg. N.C.d.S.

Segnaletica e pubblicità

Art. 77 Reg.N.C.d.S. (Norme generali sui segnali verticali)

2. Le informazioni da fornire agli utenti sono **stabilite dall'ente proprietario della strada** secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di **concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati**, ai fini della costituzione di un **sistema segnaletico armonico integrato ed efficace**, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare.

3. Il progetto deve tenere conto, inoltre, delle caratteristiche delle strade nelle quali deve essere ubicata la segnaletica ed, in particolare, delle velocità di progetto o locali predominanti e delle prevalenti tipologie di traffico cui è indirizzata (autovetture, veicoli pesanti, motocicli); per i velocipedi ed i pedoni può farsi ricorso a specifica segnaletica purché integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore.

6. Sono **vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali**. È tuttavia **consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale**, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.

Art. 39 N.C.d.S. e artt. 77 ss. Reg. N.C.d.S.

Segnaletica e pubblicità

Art. 124 Reg.N.C.d.S. Generalità dei segnali stradali di indicazione

1. Si definiscono "segnali di indicazione" quei segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per l'individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali.

2. L'insieme dei segnali di indicazione contemplati nel progetto di cui all'articolo 77, comma 2, deve avere i seguenti requisiti:

a) **congruenza**: la qualità e la quantità della segnaletica deve essere adeguata alla situazione stradale in modo da consentirne la corretta percezione;

b) **coerenza**: sul medesimo itinerario, si devono trovare le stesse indicazioni;

c) **omogeneità**: sul medesimo itinerario, dall'inizio alla fine, la segnaletica di indicazione deve essere realizzata con la stessa grafica, simbologia, colori e distanza di leggibilità.

6. Nella progettazione, nella verifica e nella esecuzione della segnaletica di indicazione relativa alle intersezioni stradali, devono essere adottati i seguenti criteri fondamentali di informazione all'utente:

a) segnalare prima delle intersezioni la località raggiungibile tramite ciascun ramo in modo da realizzare un'adeguata preselezione e canalizzazione delle diverse correnti veicolari;

b) confermare nelle intersezioni le direzioni da prendere per raggiungere le località indicate dai segnali di cui alla precedente lettera a);

c) segnalare le manovre consentite nelle intersezioni;

d) confermare, dopo l'intersezione, le destinazioni raggiungibili.

Art. 39 N.C.d.S. e artt. 124 ss. Reg. N.C.d.S.

Segnaletica e pubblicità

Art. 125 N.C.d.S. Generalità dei segnali di indicazione

7. La segnaletica di indicazione posta sulle autostrade, sulle strade extraurbane, sulle strade urbane di scorrimento con velocità di esercizio superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del codice, sugli itinerari di ingresso ed uscita dai centri abitati, ad eccezione delle intersezioni con strade locali non asfaltate o di scarsa importanza, è **obbligatoria** e deve essere conforme ai criteri di cui al comma 6.



Art. 39 N.C.d.S. e artt. 124 ss. Reg. N.C.d.S.

Segnaletica e pubblicità

SEGNALETICA D.LGS 285/1992

Mezzi di informazione e di cognizione relativi ai provvedimenti emessi dagli enti proprietari della strada, al fine di salvaguardare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.


Si considerano rilevanti i messaggi mediante i quali sono fornite le informazioni utili a consentire all'utenza di raggiungere luoghi o servizi di interesse pubblico.

PUBBLICITÀ D.LGS. 507/1993

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di **promuovere la domanda di beni o servizi**, ovvero **finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato**.

Segnaletica e pubblicità



la visione della strada dal veicolo

Segnaletica e pubblicità



PERCEZIONE E LETTURA DEI SEGNALI

Individuazione: isolamento dal segnale dal suo sfondo

Identificazione: riconoscimento del segnale per forma e colori

Discriminazione: leggibilità della grafica del segnale

Posa in opera: corretta collocazione su strada